

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

Determina n°879-2018

del giorno 23/11/2018

OGGETTO: Adesione alla Convenzione Consip 'Buoni pasto elettronici 1 – lotto 1' per la gestione del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di COeSO - SdS Grosseto mediante affidamento del servizio alla società EDENRED SPA per il periodo Novembre 2018/ Novembre 2021 - Codice cig: 651380953B - Codice cig derivato: Z8E25A8761.



IL RESPONSABILE U.F. SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI

RAVVISATA la propria competenza di provvedere in merito ai sensi della seguente normativa:

- Disposizione di Servizio del Direttore n. 3 del 19.01.2018 relativa al conferimento alla sottoscritta dell'incarico di Responsabile dell'Unità Funzionale Servizi tecnico amministrativi;
- Artt. 9 e 25, comma 4, del Regolamento aziendale di organizzazione e repertorio delle strutture, approvato con atto della Giunta esecutiva n. 11 del 27/10/2010;
- Art. 17, comma 8, del vigente Statuto aziendale, che disciplina gli assetti organizzativi;

adotta, pertanto, la seguente determinazione

PREMESSO che il COeSO - SdS Grosseto deve procedere a garantire la continuità ai propri dipendenti del servizio sostitutivo di mensa, stante l'esaurimento della Convenzione Consip buoni pasto 7 e quindi della possibilità di approvvigionarsi di buoni pasto cartacei mediante adesione alla medesima Convenzione, considerata anche l'impossibilità di istituire una mensa aziendale;

CONSIDERATO quanto sopra descritto, il COeSO- SdS Grosseto, ha deciso di passare dalla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante corresponsione di buoni pasto cartacei ai propri dipendenti, alla fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di buoni pasto elettronici, con indubbi vantaggi sia per i dipendenti, sia per l'Ente in quanto:

- il ricorso ai buoni pasto elettronici consente di attuare un processo di dematerializzazione. Infatti, i buoni pasto elettronici non si presentano come blocchi di fogli removibili, ma come tessere dotate di bande magnetiche e leggibili attraverso i terminali POS dedicati;
- i buoni pasto elettronici hanno maggiori agevolazioni in termini di soglie di esenzione fiscale. Infatti, come stabilito dalla Legge di Stabilità 2015, l'importo massimo esentasse stabilito per i buoni pasto cartacei resta a euro 5,29, mentre per i buoni pasto elettronici l'esenzione sale a 7,00 euro;
- il COeSO - SdS Grosseto, potrà usufruire per l'acquisto di buoni pasto elettronici, di uno sconto rispetto al valore nominale del buono pasto (fissato in euro 7,00) del 21,75%, mentre nel caso del buono pasto cartaceo, lo sconto rispetto al valore nominale del buono pasto (sempre di euro 7,00) era del 17,17%;

PRESO ATTO che in data 27/10/2017 è stata attivata la prima Convenzione Consip "Buoni pasto elettronici - Lotto 1" tra la Consip S.p.A. e la società EDENRED SPA per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale, per tutte le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio nazionale;

VISTI:

- l'art. 26 della L. 23/12/1999 n. 488 istitutivo del sistema delle Convenzioni Consip che prevede

che le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle suddette convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse;

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro messe a disposizione da Consip S.p.A.";

l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai sensi del quale "Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure. gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma.";

l'art. 1, comma 7 del D.L 95/2012, convertito dalla Legge 7 Agosto 2012 nr. 135 il quale dispone che "Fermo restando quanto previsto all'[articolo 1, commi 449 e 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), e all'[articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'[articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale";

l'art. 1, comma 8 del D.L 95/2012, convertito dalla Legge 7 Agosto 2012 nr. 135 il quale dispone che " I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7 sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma 7 e quello indicato nel contratto";

l'articolo 2, comma 225, legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che "La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell'articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all' articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l'acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall' articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244"

CONSIDERATO che:

- la società EDENRED SPA si è aggiudicata la gara Consip, stipulando una Convenzione che prevede tra le altre condizioni, una percentuale di sconto del 21,75% sul valore nominale del buono pasto IVA esclusa, con fatturazione alla consegna;



- i contratti attuativi stipulati dalle singole amministrazioni in adesione alla convenzione "Buoni Pasto Elettronici - lotto 1" avranno durata di nr. 36 mesi dalla data di emissione dell'ordinativo di fornitura secondo quanto previsto dall'art. 1.6 del Capitolato tecnico;
- le fatture emesse a fronte dei buoni pasto consegnati, verranno pagate dall'Amministrazione contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura secondo la normativa vigente e secondo quanto previsto dall'articolo 7. 1 del Capitolato tecnico;
- la consegna delle card sarà essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della prima richiesta di approvvigionamento, secondo quanto previsto dall'articolo 2.5.1 del Capitolato tecnico;
- che il fornitore provvederà ad attivare le card a seguito della prima ricarica richiesta dall'Amministrazione e che nel caso di prima richiesta di approvvigionamento dovrà essere attivata dal fornitore entro cinque giorni lavorativi da parte dell'Amministrazione della " conferma di avvenuta ricezione della comunicazione di riscontro delle card " inviata dal fornitore medesimo, secondo quanto previsto dall'articolo 2.5.2 del Capitolato tecnico;

DATO ATTO che l'importo complessivo presunto per la durata del contratto di fornitura del servizio sostitutivo di mensa calcolato sulla base dei consumi dell'anno 2017 è pari ad euro 38360,00 oltre iva, così determinato:

Euro 7,00 (valore nominale singolo buono pasto) - sconto 21,75 = Euro 5,48 x 7000 (nr. buoni presunto per il periodo Novembre 2018/Novembre 2021) = Euro 38360,00 (iva esclusa);

RITENUTO pertanto di affidare alla EDENRED SPA la fornitura del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici per il personale dipendente, mediante la fornitura di nr. **7000** buoni pasto del valore nominale di euro **7.00**, con uno sconto sullo stesso del 21,75% (importo euro 5,48), oltre iva, per il periodo Novembre 2018/Novembre 2021, per un importo complessivo di euro **38360,00** (trentottomilatrecentosessanta/00) oltre iva;

RITENUTO altresì di dover procedere ad inviare secondo quanto previsto dalla Convenzione alla EDENRED SPA mediante il portale di Acquistinrete tutta la documentazione richiesta e in particolare l'oda, l'addendum all'oda e la prima richiesta di approvvigionamento;

DATO ATTO che questa Azienda è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge del 13/8/2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12/11/2010, n. 187 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari e che, quindi, si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il codice C.I.G. da attribuire al presente affidamento: Z8E25A8761

DETERMINA

DI ADERIRE per le motivazioni espresse in premessa alla Convenzione "Buoni Pasto Elettronici - lotto 1" stipulata tra CONSIP S.P.A. e la EDENRED SPA, con sede legale in Milano, Via Pirelli nr. 18,, per la fornitura ai dipendenti del COeSO – SdS Grosseto del servizio sostitutivo di mensa



mediante buoni pasto elettronici;

DI AFFIDARE alla Ditta EDENRED SPA , il servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di nr . 7000 buoni pasto elettronici per il periodo Novembre 2018/Novembre 2021 del valore nominale di euro 7.00 cadauno, con uno sconto sullo stesso del 21,75%(importo euro 5,48) per una spesa presuntiva di euro , **38360,00** (trentottomilatrecentosessanta/00) oltre iva, dando atto che ai sensi dell'articolo 1.52 del Capitolato tecnico, il COeSO – SdS Grosseto potrà ridurre l'ammontare dell'importo della fornitura fino alla concorrenza di 1/5 (un quinto) dell'importo stesso;

DI PROVVEDERE all'invio mediante il portale di Acquistinrete tutta la documentazione richiesta e in particolare dell'oda, dell' 'addendum all'oda e della prima richiesta di approvvigionamento;

DI PROVVEDERE altresì a richiedere i rimanenti buoni pasto alla Ditta EDENRED SPA mediante successive richieste di approvvigionamento fino a concorrenza del numero dei buoni oggetto della fornitura, mediante apposita modulistica costituente parte integrale e sostanziale della Convenzione e disponibile sul portale nella sezione dedicata alla Convenzione;

DI LIQUIDARE alla Ditta EDENRED SPA le fatture per la fornitura dei buoni pasto elettronici, previa verifica della regolarità della fornitura stessa e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche effettuate al momento della liquidazione in ordine al possesso dei necessari requisiti contributivi e previdenziali della medesima Ditta;

DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line del COeSO -S.d.S. Grosseto (<http://www.coesoareagr.it>).

IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ FUNZIONALE

Il Responsabile dell'Unità Funzionale

Dott.ssa Marta Battistoni

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"